



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 10 DIC 2003
d'ordine del Segretario
Il Funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VII / 15415 **Seduta del - 5 DIC. 2003**

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **VIVIANA BECCALOSSI** Vice Presidente **ALBERTO GUGLIELMO**
GIAN CARLO ABELLI **CARLO LIO**
ETTORE ALBERTONI **ALESSANDRO MONETA**
MAURIZIO BERNARDO **FRANCO NICOLI CRISTIANI**
CARLO BORSANI **DOMENICO PISANI**
ROMANO COLOZZI **GIORGIO POZZI**
MASSIMO CORSARO **MARIO SCOTTI**
~~**GUIDO DELLA FRERA**~~ **MASSIMO ZANELLO**

Massimo Buscemi

Con l'assistenza del Segretario **Luca Dainotti**

Su proposta dell'Assessore **Formazione, Istruzione e Lavoro**
Alberto Guglielmo

Oggetto

Trasformazione dell'IPAB Scuola Materna "Asilo Infantile Regina Elena" con sede nel Comune di Offanengo - Cr -, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e succ. modd.
OGR G02 Attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B.

Il Dirigente **Angiola Gerosa**

Il Direttore Generale **Renzo Ruffini**

A 564
DEC 21.11.03

L'atto si compone di 11 pagine
di cui 8 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 - successivamente modificata dalla legge regionale 4 agosto 2003 n. 11 - che, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 18 - 38 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della succitata legge quadro, disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) operanti in Lombardia, attraverso la trasformazione delle Istituzioni medesime in Aziende di servizi alla persona ovvero in Persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;

VISTO il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 di attuazione della sopra richiamata legge regionale 1/2003;

VISTI altresì:

- gli articoli 14 e segg. del codice civile;
- il DPR 10 febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", in particolare l'art. 7;
- il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 2, relativo all' istituzione del Registro regionale delle persone giuridiche private;
- la convenzione per l'affidamento alle Camere di Commercio della gestione del registro medesimo, approvata con dgr. n.3794 del 16.3.2001;

VISTA l'istanza presentata in data 27.10.2003 dal legale rappresentante dell'IPAB Scuola Materna "Asilo Infantile Regina Elena" con sede nel comune di Offanengo - CR, intesa ad ottenere, in attuazione della volontà espressa dall'Ente con deliberazione del 25.9.2003, la trasformazione dell'IPAB medesima in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1/2003;


RILEVATO :

- che sono stati rispettati i limiti temporali stabiliti dalla legge per deliberare la suddetta trasformazione;
- che la dotazione patrimoniale dell'Ente (come da perizie e inventari approvati con deliberazione dell'assemblea dei soci del 25.9.2003) risulta conforme al limite minimo previsto dall'art. 3 - comma 2 - della legge;

VISTO il nuovo statuto dell'Ente approvato con deliberazione del 25.9.2003, composto da n. 28 articoli, dal quale si rilevano le finalità e le modalità di amministrazione dell'Ente medesimo, recependo le disposizioni civilistiche vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute;

CONSIDERATO :

- che, in seguito alla trasformazione, la persona giuridica privata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;
- che agli Enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi delle disposizioni normative in questione, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa  Gerosa)



338 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla trasformazione dell'IPAB espresso, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - della l. r. 1/2003, dal Comune di Offanengo Cr, sede legale dell'IPAB in questione, con provvedimento n. 137 del 7.10.2003;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che risultano soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge e di regolamento per la trasformazione succitata;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di accogliere – ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. – l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall' IPAB Scuola Materna "Asilo Infantile Regina Elena" con sede nel comune di Offanengo - Cr - via Conti, 25;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Ente composto da 28 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione del 25.9.2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione dell' Associazione Scuola Materna "Asilo Infantile Regina Elena"- con sede nel comune di Offanengo - Cr - nel registro regionale delle persone giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al fine di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal 1° gennaio 2004, secondo quanto previsto dall'art. 4 – comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, l' associazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente in oggetto, al Comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul BURL.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Angiola Gerosa)

IL SEGRETARIO

Luisa Dainotti



Allegato alla deliberazione
n. 1545 del 5 D.I.C., 2003

COPIA

S T A T U T O

della Scuola Materna

ASILO INFANTILE REGINA ELENA

DI OFFANENGO

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Angiola Gerosa)

Copia conforme all'originale



*Giuseppe
Dott. Baldoni*

STATUTO

Della Scuola Materna

ASILO INFANTILE REGINA ELENA

CAPO 1°

SCOPI E MEZZI DELLA SCUOLA

ORIGINI

ART. 1

L'attuale Scuola Materna "ASILO INFANTILE REGINA ELENA" con sede nel Comune di Offanengo Via dei Conti, 25, venne istituita il 20 marzo 1909 dalla volontà di benemerite persone del luogo, fra le quali va segnalata la Sig.ra Clotilde Daugnon Zanchi che con testamento 11 dicembre 1915 pubblicato il 27 giugno 1916 con atto del Notaio Dr. Francesco Severgnini, ha disposto a favore dell'Istituto un legato di Lire 20.000.

Con i fondi raccolti dalla pubblica beneficenza e con contributo del Comune è stata acquistata con atto 2 aprile 1925 e 29 marzo 1926, a rogito del Notaio Severgnini, l'edificio con annesso terreno, dove ha sede l'"ASILO INFANTILE REGINA ELENA".

In data 29 marzo 1972 è stato ultimato un nuovo fabbricato adibito a Scuola Materna su area parte di questo Ente Morale e per mq. 565 su area ceduta dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Purificata di Offanengo, con atto di donazione della Curia Vescovile di Crema, approvato con Decreto della Prefettura di Cremona in data 2 luglio 1975 n. 298/75 div. V.

L'Istituto venne eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 29.10.1931.

La Scuola Materna "ASILO INFANTILE REGINA ELENA" già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti della legge 17.07.1890 n. 6.972, a seguito del D.P.R. 24.07.1977 N. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 28.11.1978 pubblicato sulla G.U. n. 340 del 6.12.1978) venne ricompresa tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

Il presente Statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'ente stesso in attuazione della L.R. 13.02.2003 n. 1.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Angiola Gerosa)



DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

ART. 2

A seguito della trasformazione di cui all'art.1 la Scuola Materna "ASILO INFANTILE REGINA ELENA" è un'associazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed ha sede in Offanengo Via dei Conti, n.25.

ART. 3

L'Associazione gestisce una scuola privata di ispirazione cattolica, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del Comune di Offanengo e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

ART. 4

I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare. Non potranno essere ammessi alla Scuola Materna i bambini che non siano stati sottoposti a vaccinazioni prescritte dalle leggi sanitarie.

ART. 5

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, quali risultano dall'inventario redatto in data 18 settembre 2003, approvato dall'Assemblea con deliberazione del 25 settembre 2003, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 7

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- a) con i proventi del patrimonio;
- b) con le rette degli utenti (denominate anche contributi specifici);
- c) con le quote associative sottoscritte dai soci;
- d) con i contributi di enti pubblici e privati;

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA, SISTEMA EDUCATIVO

E UNIVERSITA'

(Dott.ssa Angiola Gerosa)



- e) con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio;

ART. 8

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento e secondo la legislazione vigente in materia.

SOCI

ART. 9

Sono soci dell'ente coloro che, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.
I soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione, nei modi determinati dagli organi dell'associazione medesima.
Ogni socio può recedere dall'associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
Perdono la qualifica di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.
Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinati in apposito regolamento.
Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono organi dell'Associazione Scuola Materna "ASILO INFANTILE REGINA ELENA":

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio d'Amministrazione.
- Il Presidente.
- Il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è costituita da coloro che annualmente versano – mediante libera sottoscrizione – l'importo di una o più quote associative. L'Assemblea dei soci, annualmente, determina l'importo della quota associativa.

L'ammissione a Socio – per essere valida – deve essere accettata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

L'Assemblea dei Soci formula pareri sull'andamento della scuola, sia sotto il profilo didattico che amministrativo; delibera le modifiche dello Statuto e l'approvazione del bilancio d'esercizio, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione; nomina i membri del Consiglio

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Ariola Gerosa)



Amministrazione ed il Revisore dei Conti; delibera la radiazione dei Soci, lo scioglimento dell'Ente.

ART. 13

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. La ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio; la straordinaria ogni qualvolta lo si ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, accompagnata dall'affissione all'albo della Scuola Materna, di apposito avviso, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei suoi membri.

L'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto.

Non raggiungendo la maggioranza, la riunione è valida dichiarandola in seconda convocazione dopo un ora dall'orario fissato, qualunque sia il numero dei presenti (Art. 21 c.c.).

Le deleghe concorrono a formare il numero legale: ogni Socio può avere o rilasciare una sola delega.

ART. 14

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente: in loro assenza

l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Spetta al Presidente constatare, anche tramite suoi incaricati, il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Di ogni riunione si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente.

ART. 15

Perdono la qualità di Soci:

- coloro i quali non abbiano effettuato il rinnovo della quota;
- coloro che siano deceduti o dimissionari;
- coloro che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 24 del c.c..

ART. 16

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti espressi, sempre a norma dell'art. 21 c.c., salvo i casi in cui lo stesso articolo preveda maggioranze qualificate.


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto. Tre dei componenti verranno nominati dall'Assemblea, scegliendoli da candidati proposti dal Comune. Uno proposto in rappresentanza dei genitori. Ed uno in rappresentanza della Parrocchia.

Il Consiglio di Amministrazione potrà invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente e solo con voto consultivo, esperti nelle varie materie e il Presidente del Comitato dei genitori o un suo delegato.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITÀ
(Dott.ssa Angiola Gerosa)



Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio stesso.

I componenti possono essere riconfermati. Se durante il quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione con i primi non eletti.

I nuovi eletti rimangono in carica fino allo scadere del quinquennio in corso.

ART. 18

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART. 19

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

ART. 20

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio d'Amministrazione adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola materna,
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e del regolamento organico del personale,
- delibera l'adozione delle convenzioni con enti pubblici e privati,
- delibera su contratti di locazione, forniture e somministrazione,
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti,
- delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 comma 2 del D.L. 207/2001, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
- Delibera l'importo delle rette di frequenza (altrimenti denominati anche contributi specifici),
- Effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

ART. 21

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti, e comunque, almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITÀ
(Dott.ssa Angiola Gerosa)



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per l'alienazione degli immobili per la quale è prevista la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quanto previsto dal sesto alinea del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a scelta del Consiglio d'Amministrazione: quelle relative a questioni concernenti persone, debbono avvenire sempre con voto segreto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio d'Amministrazione o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Quando alcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale: ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 22

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART. 23

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

ART. 24

Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Angiola Gerosa)



REVISORE DEI CONTI

ART. 25

La gestione amministrativa e contabile dell'ente è controllata da un revisore dei conti nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei conti non può far parte del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell'ente consegnandolo con le proprie osservazioni all'Assemblea dei soci, può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzione consultiva.

Il Revisore del conto dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione e può essere riconfermato.

Alla scadenza del suo mandato si procede alla nomina del nuovo revisore, come previsto all'art. 15 per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile.

I beni patrimoniali dell'ente dovranno essere devoluti al (Parrocchia o Comune), con l'onere di farne un servizio esclusivo a beneficio della popolazione di Offanengo in ambito socio educativo.

ART. 27

L'associazione tiene presso la sede sociale il Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario, ed il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia

IL DIRIGENTE
UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO
E UNIVERSITA'
(Dott.ssa Angela Gerosa)

